

**LETTERE INVIATE DALLA FISE (GIA' AUSITRA)
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DEI LAVORATORI PER LA STIPULAZIONE
DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
PER IL PERSONALE DIPENDENTE
DA SOCIETA' E CONSORZI CONCESSIONARI
DI AUTOSTRADE E TRAFORI**

glt

Lettera delle Aziende concessionarie di autostrade alle O.S.L.

In relazione alle convergenti valutazioni espresse in occasione del rinnovo del c.c.n.l., Vi confermiamo che, per la vigenza del contratto stesso, trova applicazione quanto segue:

1. Al fine di favorire l'utilizzo degli schemi di orario di cui ai punti 14 e seguenti dell'art. 9 del vigente contratto, nei settori operativi collegati all'esercizio (esazione, viabilità e centro radio informativo, impianti), le cui attività già si svolgono su sette giorni, l'attivazione di contratti di lavoro a tempo pieno avverrà attraverso l'utilizzo dei predetti schemi. Nell'ambito di ciascuna unità produttiva il personale operante con lo schema 4 - 2 o equivalente non si attesterà al di sotto del 65% dell'organico a tempo pieno ed indeterminato necessario, con distinto riferimento ai tre settori sopraindicati (esazione, viabilità e centro radio informativo, impianti). Qualora motivate esigenze comportino la necessità di una attestazione inferiore alla percentuale di cui sopra, questa costituirà oggetto di definizione tra le parti a livello aziendale o di unità produttiva.
2. Nelle nuove attività, intendendosi per tali quelle oggi non ancora esplicitate nelle specifiche unità produttive, che si svolgono con una copertura su sette giorni, l'applicazione degli schemi di orario di cui ai punti 14 e seguenti dell'art. 9 avverrà con un presidio articolato con il 4 - 2 o equivalente.
3. In tale fattispecie, in caso di mobilità orizzontale, si terrà prioritariamente conto delle richieste avanzate dal personale impiegato in turni continui ed avvicendati secondo gli schemi di orario in essere, che abbia i requisiti necessari; allo stesso verranno mantenuti gli stessi schemi di orario.
4. Qualora le disponibilità espresse dal personale di cui al capoverso precedente non risultino sufficienti a garantire il 65% dell'organico a tempo pieno e indeterminato necessario, verrà attivato un confronto tra le parti per l'individuazione delle soluzioni da adottare.

Roma, 15 luglio 2005




Lettera delle Aziende concessionarie di autostrade alle O.S.L.

In relazione alle intese intercorse il 21 dicembre 1990, Vi significiamo che nel caso in cui la prestazione in turno spezzato del personale turnista in turni continui e avvicendati preveda un intervallo tra le due soluzioni superiore a tre ore, lo stesso non potrà risultare inferiore a quattro ore.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a last name, possibly 'G. Per'.

Lettera delle Aziende concessionarie di autostrade alle O.S.L.

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 9 punto 12 del c.c.n.l. 15 luglio 2005, Vi confermiamo che in alternativa all'importo in cifra di cui al medesimo punto 12 il lavoratore potrà optare per un permesso pari ad un'ora e venti minuti da godere anche per due quote massime di quattro ore avuto riguardo alle esigenze del servizio.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. P.', located on the left side of the page.

FEDERAZIONE NAZIONALE
AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI

Prot. n. 183575/L.XVIII, 1
Roma, 22 novembre 1968

Spett.le
FILTAT
Via Nizza, 45
ROMA

Spett.le
FIAI
Via Amendola, 5
ROMA

Spett.le
UILTATEP
Via Palestro, 78
ROMA

OGGETTO: Polizza assicurazioni private.

In relazione alle determinazioni assunte a conclusione delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 luglio 1966 per il personale dipendente dalle imprese private concessionarie di autostrade, si conferma l'impegno da parte di quelle imprese che non abbiano già provveduto, di stipulare a favore di tutto il personale dipendente (in aggiunta agli obblighi di legge) una polizza d'assicurazione degli infortuni professionali ed extraprofessionali.

Detta polizza garantirà a ciascun dipendente:

- in caso di morte una somma pari a cinque volte la retribuzione globale annua;
- in caso di invalidità permanente totale, una somma pari a sei volte la retribuzione globale annua.

Si conferma altresì l'impegno da parte delle imprese che hanno già provveduto a stipulare la polizza di cui innanzi, di adeguare invece le somme assicurate a quelle indicate nel precedente capoverso e di estendere l'assicurazione a tutto il personale nel caso il beneficio sia stato riconosciuto solo ad una parte dei dipendenti.

Gli obblighi come avanti precisati per le imprese saranno assunti dal 1° gennaio 1969.

Distinti saluti.



AUSITRA

FEDERAZIONE NAZIONALE
AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI

Prot. n. 203035/L.XVIII, 1
Roma, 28 ottobre 1976

Spett.le
FILTAT
Via Nizza, 45
ROMA

Spett.le
FIAI
Via Amendola, 5
ROMA

Spett.le
UILTATEP
Via Palestro, 78
ROMA

OGGETTO: Premio "una tantum" per conseguimento diplomi.

Si conferma che, a decorrere dal 1° luglio 1976, da parte delle Società aderenti alla scrivente Federazione sarà concesso, ai lavoratori che conseguiranno il diploma di scuola media superiore o il diploma di laurea in discipline direttamente attinenti all'attività aziendale, un premio "una tantum" rispettivamente di L. 50.000 e di L. 100.000, a produzione della relativa certificazione.

Distinti saluti.



AUSITRA

FEDERAZIONE NAZIONALE
AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI

Prot. n. 202016/L.XVIII, 1
Roma, 28 luglio 1981

Spett.le
FILTAT
Via Nizza, 45
ROMA

Spett.le
FIAI
Via Amendola, 5
ROMA

Spett.le
UILTATEP
Via Palestro, 78
ROMA

OGGETTO: S. Pasqua – Semifestività – Distribuzione dell'orario di lavoro.

In relazione agli impegni assunti in sede di stesura del nuovo testo contrattuale, si conferma:

S. Pasqua: che in occasione delle festività della S. Pasqua ai lavoratori dipendenti dalle Società private concessionarie di autostrade e trafori sarà mantenuto il trattamento previsto dall'art. 9 del c.c.n.l. 22 maggio 1973;

Semifestività: che nel caso in cui le giornate del 14 agosto, 2 novembre, 24 e 31 dicembre vengano a coincidere con un giorno di riposo, la riduzione dell'orario sarà concessa nella rispettiva giornata lavorativa antecedente;

Distribuzione dell'orario di lavoro: che la durata normale del lavoro per tutto il personale dipendente dalle Società autostradali aderenti alla scrivente Federazione è fissata in 40 ore settimanali ripartite in cinque giorni lavorativi di durata non superiore alle 8 ore (settimana corta), ad eccezione del personale turnista.

Distinti saluti.



AUSITRA

FEDERAZIONE NAZIONALE
AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI

Prot. n. 201891/L.XVIII, 1
Roma, 13 luglio 1981

Spett.le
FILTAT
Via Nizza, 45
ROMA

Spett.le
FAI
Via Amendola, 5
ROMA

Spett.le
UILTATEP
Via Palestro, 78
ROMA

OGGETTO: Permessi sindacali – Società concessionarie di Autostrade.

Si riporta di seguito la nuova regolamentazione dei permessi che le Società aderenti alla Ausitra dovranno concedere ai lavoratori membri degli Organi direttivi nazionali e provinciali delle Vostre Organizzazioni Sindacali in sostituzione di quanto previsto dalla nostra n. 203039/L.XVIII 1 del 28 ottobre 1976.

- 1) Ai lavoratori membri di Organi direttivi nazionali, su esibizione della lettera di convocazione degli Organi stessi, potranno essere concessi, compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali, permessi retribuiti.
- 2) Su esibizione della lettera di convocazione potranno inoltre essere concessi, compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali, permessi orari retribuiti fino a 300 ore annue per ciascuna Organizzazione Sindacale, da ripartire fra i lavoratori membri dell'Organo direttivo dei Sindacati provinciali o territoriali.
- 3) I permessi di cui al punto che precede spettano presso ciascuna Società, esclusivamente ai membri dell'Organo direttivo di un solo Sindacato provinciale o territoriale di ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro.
- 4) L'appartenenza ad Organi di cui al punto 1) e 2) e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle predette Organizzazioni all'Ausitra, che provvederà a comunicarle alle Società.

Distinti saluti.



AUSITRA

FEDERAZIONE NAZIONALE
AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI

Prot. n. 201889/L.XVIII, 1
Roma, 13 luglio 1981

Spett.le
FILTAT
Via Nizza, 45
ROMA

Spett.le
FIAI
Via Amendola, 5
ROMA

Spett.le
UILTATEP
Via Palestro, 78
ROMA

OGGETTO: Permessi retribuiti ai lavoratori membri degli Organi direttivi nazionali.

In relazione a quanto comunicato con la nostra n. 203036/LXVII 1 del 28 ottobre 1976, si conferma che a decorrere dal 1° aprile 1980 le Società concessionarie di Autostrade aderenti all'Ausitra concederanno – salvo i casi di impossibilità determinata da esigenze di servizio – ai lavoratori membri degli Organi direttivi nazionali delle Vostre Organizzazioni Sindacali di categoria, permessi retribuiti fino ad un limite massimo complessivo di 7.500 ore annue.

Si resta in attesa di conoscere la ripartizione fra le Vostre Organizzazioni delle predette 7.500 ore annue ed i nominativi dei lavoratori cui dovranno essere riconosciuti i permessi.

Distinti saluti.

AUSITRA



Roma, 18 maggio 2000

Spett.le
O.S.
SLA-CISAL
Sede

Oggetto: Lavoratori membri di organi direttivi nazionali o territoriali. Permessi retribuiti

Nel fare seguito alle intese intervenute con codesta O.S. in sede di stipulazione dell'accordo 16 febbraio 2000, di rinnovo del c.c.n.l. 4 aprile 1995, e dell'accordo 17 maggio 2000, confermiamo che in sostituzione di quanto già disciplinato dai punti 2) e 3) del verbale 9 febbraio 1982 a decorrere dalla data odierna le società concessionarie di autostrade associate a Fise adotteranno i seguenti comportamenti.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 45 del vigente c.c.n.l. 4 aprile 1995, come rinnovato dall'accordo 16 febbraio 2000, ai lavoratori membri di organi direttivi nazionali o territoriali di codesta O.S. le società concessionarie di autostrade aderenti a Fise a decorrere dal 18 maggio 2000 concederanno - salvo i casi di impossibilità determinata da esigenze di servizio - permessi retribuiti fino al limite massimo complessivo di duemila ore annue.
2. L'appartenenza dei lavoratori agli organi direttivi nazionali o territoriali dell'O.S. Sla-Cisal e le relative variazioni saranno comunicate per iscritto da codesta O.S. a Fise, che provvederà a darne conseguente comunicazione alle Società interessate al fine di riconoscere i permessi retribuiti in parola. Resta fermo il conguaglio delle ore di permesso retribuito già utilizzate ai titoli predetti da ogni lavoratore membro di organi direttivi nazionali o territoriali dell'O.S. Sla-Cisal nel periodo 1° gennaio 2000-17 maggio 2000, tenuto anche conto dell'abrogazione dei punti 2) e 3) del verbale 9 febbraio 1982 convenuta tra codesta O.S. e Fise con l'accordo 17 maggio 2000.

Fise trasmetterà copia della presente lettera alle proprie Società concessionarie, anche al fine di attivare tra le Società stesse la ripartizione degli oneri conseguenti alla fruizione dei permessi retribuiti.

Distinti saluti.



FISE

FEDERAZIONE NAZIONALE
AUSILIARI DEL TRAFFICO E TRASPORTI COMPLEMENTARI

Prot. n. 202016/L.XVIII, 1

Roma, 28 luglio 1981

Spett.le
FILTAT
Via Nizza, 45
ROMA

Spett.le
FIAI
Via Amendola, 5
ROMA

Spett.le
UILTATEP
Via Palestro, 78
ROMA

OGGETTO: Rinnovo del c.c.n.l. 19/6/76 – Art. 15 – Classificazione del personale – Superminimi.


Con riferimento a quanto previsto dall'accordo 5/4/80 per il rinnovo del c.c.n.l. in oggetto, si conferma che ai lavoratori dipendenti dalle Società aderenti all'AUSITRA, in servizio alla data del 31 marzo 1980 – eccettuati quelli che per effetto del nuovo inquadramento sono stati assegnati a livelli superiori – vengono riconosciuti i superminimi di seguito indicati in corrispondenza di ciascun livello:
nuovi livelli di inquadramento assegnati a decorrere dall'1/4/1980 ai sensi delle norme applicative, lettera B, dell'art. 15 del c.c.n.l. 5/4/1980

10°	29.275
9°	21.250
8°	25.950
7°	20.050
6°	12.750
ex 6°a	24.800
5°	
ex 6°b	10.600
3°	4.500
2°	12.950

Detti superminimi potranno essere assorbiti fino a concorrenza in caso di passaggio ai livelli superiori.

Distinti saluti.

AUSITRA



Addi 4 aprile 1995

TRA

l'AUSITRA

E

la FILT-CGIL
la FIT-CISL
la UILTRASPORTI

Con riferimento alle modifiche normative introdotte con l'accordo di rinnovo del c.c.n.l. 21.12.1990 per il personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di Autostrade e Trafori in materia di orario di lavoro, si conviene che a livello aziendale, sulla base di intese con le Organizzazioni Sindacali, potranno essere concordate forme diverse ed alternative di flessibilità.

AUSITRA



FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI